



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.
Data 24.07.2023

OGGETTO: Riconoscimento debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente all'avv. Chiara Mostaccio

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Luglio** alle ore **10:30** e seguenti presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Pres enti | Asse nti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1) Tranchita Maria Grazia | x | | 6) Pagliazzo Matteo | x | |
| 2) Lo Grande Lucia | x | | 7) Liuzzo Filippo | x | |
| 3) Liuzzo Mario Alexander | x | | 8) Marzullo Sebastiano | x | |
| 4) Gullotti Alessia Maria Rosaria | x | | 9) Liuzzo Antonina Tiziana | x | |
| 5) Schepis Salvatore Nunziato | x | | 10) Mollica Rosa Alba Calogera | x | |
| Assegnati n. 10. In carica n. 10. | | | | Presenti n. 10 Assenti n. 0 | |

Assume la Presidenza la Dott.ssa **Tranchita Maria Grazia**, la quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto dell'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dott. Andrea Calanni Macchio, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Alle ore 10:30 il Segretario Comunale, Dott. Andrea Calanni Macchio procede all'appello

Partecipa il Sindaco dott. Antonio Stroschio.

Partecipa il Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Carlo Cantali.

Partecipa l'ass. Marco Scalisi.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E)
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 RELATIVAMENTE ALL'AVV. CHIARA MOSTACCIO**

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25_ DEL 24.07/2023

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamate la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2023 di “ Approvazione Documento Unico di Programmazione – Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati”,

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare del 20/09/1993, n. FL. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n.210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194...” sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità, quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

Rilevato che:

- con atto di citazione promosso da Cappellano Domenico contro il Comune di Floresta, notificato a questo Ente in data 22/12/2004 dal Tribunale Civile di Patti, ai fini di accertare la responsabilità del Comune di Floresta al pagamento a titolo di risarcimento danni oltre interessi per legge per la maggiore durata passiva del contratto di appalto stipulato in data 22/09/1995 (lavori di acquedotto esterno - Passo Rocca – Acqua Bianca);
- con delibera di Giunta Municipale n. 21 dell'11.02.2005 si autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio nel suddetto procedimento;
- con determina sindacale n. 07 del 14.02.2005 si affidava l'incarico di difesa in giudizio all'Avv. Salvatore Trimboli del foro di Catania;
- nell'udienza tenutasi in data 16.03.2005 il legale rappresentante dell'Ente ha ritenuto opportuno attivarsi per la chiamata in causa del terzo nella persona dell'Ing. Carmelo Caliri nella sua qualità di direttore dei lavori;
- con sentenza n. 398 del 21.11.2012 depositata in pari data, passata in giudicato, munita di formula esecutiva il giorno 8/03/2013 e notificata il 15/03/2013, il Tribunale di Patti nella causa n. 11199/2004 promossa da Cappellano Domenico n.q. di titolare della ditta omonima individuale difeso dagli Avvocati Gianpietro Garofalo e Antonio Geraci contro Comune di Floresta, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Trimboli, rigettava le domande attrici e quella riconvenzionale risarcitoria del Comune convenuto, dichiarava la nullità della chiamata in causa del terzo Caliri Carmelo difeso dall'Avv. Chiara Mostaccio e assorbite le ulteriori questioni condannava il comune di Floresta in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese processuali in favore del Carmelo Caliri liquidandole in €. 4.475,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Chiara Mostaccio;

Rilevato che la sentenza sopra citata risulta essere esecutiva;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- trattandosi di sentenze esecutive nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere positivo obbligatorio del Revisore, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) reso in data 21.07.2023;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- *l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo alla competente Procura della Corte dei Conti;*

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e che pertanto nel caso di specie la competenza è del Responsabile del servizio Affari Legali incardinato nell'Area Amministrativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità; **Visto** Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l' allegato parere del Revisore dei Conti

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

1. **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 7.415,22** oltre eventuali interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo e spese di notifica dell'atto di cui alla sentenza esecutiva di condanna, al pagamento delle spese legali in soccombenza, tutte come meglio dettagliate e rappresentate nella parte narrativa della presente deliberazione;
2. **di dare atto** che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato all'intervento **01.1.103.10016** "Liti ed arbitraggi", istituito nella variazione di bilancio che verrà approvato nella stessa seduta del consiglio in cui verrà approvata la delibera del riconoscimento del debito fuori bilancio.
3. **di demandare** ai Responsabili delle Aree Economico Finanziaria e Amministrativa, ciascuno per le proprie competenze, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali di riferimento;
4. **Di inviare** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore
F.to Santina Marzullo

Il Proponente Sindaco
F.to Dott. Antonio Strocio

Ai sensi dell'ar. 1 ,comma 1, lett.i) della l. r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

| | |
|---------------------------------|---|
| Il Responsabile del Servizio | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. Data 19.07.2023 IL RESPONSABILE F.to Marzullo Santina |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Il Responsabile dell' Area Contabile | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 19.07.2023 IL RESPONSABILE F.to Dott. Carlo Cantali |
|---|--|

Seduta del 24/07/2023

Verbale n. 2

O.d.G. prot. 4793 del 18/07/2023

Il Presidente da lettura del quinto punto all'OdG.: **“Riconoscimento debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente all'avv. Chiara Mostaccio ”** e dà lettura della relativa proposta di deliberazione.

1) Il Pdc da lettura della proposta di cui al quinto punto all'odg.

Il pdC prende atto del parere favorevole da parte del Revisore unico dei Conti.

Interviene il Cons. Liuzzo la quale chiede chiarimenti circa le tempistiche, e come mai il Consiglio Comunale sino ad oggi non era mai stato indicato nelle relazioni da parte del Responsabile. Precisa che non è possibile che arrivare dal 2013 al 2023 con un debito fuori bilancio.

Interviene il Sindaco che dall'Ottobre del 2021 ad oggi, periodo di competenza di questa amministrazione, rileva che solo pochi giorni fa l'avvocato per le vie brevi ha diffidato l'ente al pagamento delle spettanze.

Il Cons. Schepis rileva che la domanda non si può fare all'attuale sindaco.

Il Cons. Schepis ripercorre la vicenda giudiziaria che ha portato la sentenza di condanna al pagamento delle spese legali da parte dell'ente, che risale al periodo dell'amministrazione Bruno.

Interviene il Responsabile dell' Area amministrativa il quale rileva come la sentenza sia stata notificata nel 2013 e poi nel

2020. A seguito dei contatti e della transazione con l'avv. Mostaccio si è aspettato che ci fosse stata copertura in bilancio.

Il Cons. Liuzzo dichiara che *“dal 2013 al 2020 non si è saputo niente e dal 2020 ad oggi il consiglio comunale non è stato mai informato e non è stato mai indicato come debito fuori bilancio dai responsabili dell'area interessata, ossia l'area amministrativa”*.

Interviene il Cons. Mollica la quale chiede se dal 2013 al 2020 non è presente alcunché in atti.

Il Responsabile dell'area amministrativa rileva che dal 2013 al 2020 non è presente nulla in atti.

Interviene il Sindaco il quale rileva come l'importante è che il debito trovi oggi riconoscimento senza aggravio di spese per l'Ente, quanto al pagamento degli interessi legali e per gli ulteriori compensi derivanti dagli atti di precetto.

Non essendoci ulteriori interventi il PdC pone in votazione la proposta.

La proposta viene approvata con 7 voti favorevoli, 2 contrari (Marzullo e Liuzzo Tiziana) e 1 Astenuto.

SI pone in votazione l'immediata esecutività.

Esito come sopra.

Consiglieri presenti n. 10

Favorevoli n. 7;

Astenuti n. 1 (Mollica Rosa Alba)

Contrari 2 (Marzullo Sebastiano e Liuzzo Tiziana)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

DELIBERA

- Di approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione **“Riconoscimento debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente all'avv. Chiara Mostaccio**

- **Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991.**

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la seduta alle ore 12.08

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere Anziano
F.to Lucia Lo Grande

IL PRESIDENTE
F.to Maria Grazia Tranchita

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Calanni Macchio

| | |
|--|---|
| <p>Reg. P. On-line n. 464</p> <p>Affissa All'Albo Pretorio il 25.07.2023 , vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>_____</p> | <p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____ Avverso la presente delibera non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>_____</p> |
|--|---|

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 all'albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: **24.07.2023**

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'albo pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991)

Floresta li, 24.07.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Calanni Macchio
